

23506704

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLII - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Angelo	GIULIANO	Presidente	R.G.N.16157/03
Dott. Roberto	PREDEN	Consigliere	
Dott. Italo	PURCARO	Consigliere	Cron.41456
Dott. Fabio	MAZZA	Consigliere	Rep.
Dott. Mario	FINOCCHIARO	Cons. Rel.	Ud. 08/11/04

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

G.G.

G.R.

V.F.

elettivamente domiciliati in Roma, via Faà di Bruno n. 79, presso l'avv. Giovanni Nervi, che li difende anche disgiuntamente all'avv. Pietro Grignolino, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

C.G.

elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso l'avv. Dante Grossi, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati Dario Canalini e Francesco Pollini, giusta delega in atti;

- controricorrente -

oggett.:  
AFFITTO  
AGRARIO



1810



avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, sezione specializzata agraria, n. 24/03 del 16 gennaio - 12 febbraio 2003 (R.G. 1521/02).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 novembre 2004 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;

Udito l'avv. G. Nervi per i ricorrenti e l'avv. D.

Grossi per il controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 24 novembre 2000 [redacted] C.G., premesso di avere condotto in affitto, sino all'annata agraria 1996-97, alcuni terreni in comune di Casale Monferrato di proprietà di [redacted] G.G., [redacted] G. [redacted] R. e [redacted] V.F., ha convenuto questi ultimi in giudizio innanzi al tribunale di Casale Monferrato, sezione specializzata agraria, chiedendo fosse determinato - a norma della legge n. 203 del 1982 - il canone massimo da lui dovuto a far tempo dall'annata agraria 1987-88, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione di quanto da lui pagato oltre la misura massima, pari a lire 50.997.513 o alla diversa

Handwritten signature or mark on the right margin.



somma determinanda in esito al giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Costituitisi in giudizio i convenuti hanno eccepito, in limine, la carenza di legittimazione attiva del C. in relazione a una parte dei terreni, atteso che questi, quanto a mq. 26.787, erano stati da lui subaffittati a terzi senza opposizione da parte di essi concedenti con la conseguenza, pertanto, che i subaffittuari erano subentrati (ai sensi dell'art. 21, della l. 3 maggio 1982, n. 203) nella stessa posizione dell'originario conduttore.

La domanda attrice, comunque, di condanna dei convenuti in solido alla restituzione delle somme pretesamente da costoro percepite oltre la misura legale, hanno ancora evidenziato i convenuti, era - anche quanto agli altri terreni - inaccoglibile.

Non tutti i terreni, infatti, erano in comproprietà tra essi concludenti (essendo alcuni di proprietà della sola G.G., altri in comunione tra la stessa e G.R. e altri, infine, in comproprietà tra quest'ultima e il V.).

Oltre al rigetto della domanda attrice i convenuti hanno chiesto, altresì, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni arrecati al fondo.



Svoltasi l' istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 5 giugno 2002 ha accolto la domanda attrice.

Gravata tale pronunzia dai soccombenti G. e V. la corte di appello di Torino, sezione specializzata agraria, ritenuta la inapplicabilità alla fattispecie della sentenza n. 318 del 2002 della Corte Costituzionale, dichiarativa della illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (e in applicazione dei quali i primi giudici avevano condannato i concedenti alla restituzione delle somme versate dal conduttore oltre i massimi di legge) con sentenza 16 gennaio - 12 febbraio 2003 rigettava l'appello con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a 10 motivi, illustrato da memoria, G.G., G.R. e V. F.

Resiste, con controricorso, C.G.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come accennato in parte espositiva C.

G. ha condotto in affitto, sino al 10 novembre 1997, diversi terreni agricoli di proprietà di G.

G., G.R. e V.F.



Con sentenza 5 giugno 2002 i giudici di primo grado, accertato che in esecuzione del contratto di affitto *inter partes* il concedente aveva corrisposto canoni per un importo eccedente il massimo consentito dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 hanno condannato i concedenti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 19.148,98, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalle singole scadenze al saldo.

Successivamente a tale pronunzia la Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 2002, n. 318 ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62, l. 3 maggio 1982, n. 203.

Alla luce di tale ultima statuizione i soccombenti hanno impugnato, innanzi alla corte di appello di Torino, sezione specializzata agraria, la decisione dei primi giudici deducendo che alla luce della pronunzia della Corte costituzionale i canoni concordati tra le parti, sebbene superiori all'equo canone, erano perfettamente validi, con conseguente rigetto, pertanto, della originaria domanda attrice, accertato che nessuna somma era dovuta a costui.

I giudici del secondo grado hanno rigettato il riferito gravame atteso che le norme dichiarate costituzionalmente illegittime non possono avere



applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (della Corte costituzionale) ma restano fermi gli effetti anteriormente prodottisi in forza della norma stessa, che hanno esaurito la loro funzione nell'ambito della situazione giuridica posta in essere dalle parti.

Ne deriva, hanno affermato quei giudici, che la dichiarata illegittimità costituzionale non spiega alcun effetto ai rapporti precedentemente sorti e già esauriti.

La dichiarazione di incostituzionalità ha affermato la corte di appello di Torino, sulla base di remote pronunzie di questa Corte, «comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, restando fermi - quindi - quegli effetti anteriori che, pur se riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti».

Premesso questo quei giudici hanno osservato, ancora, che è indiscutibile che il contratto intercorso tra le parti sia da anni cessato, essendo venuto a



scadenza il 10 novembre 1997, allorché vi è stata la regolare riconsegna del potere e che la particolare efficacia delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale incontra dei naturali limiti, non potendo consentire la ridiscussione dei rapporti ormai esauriti o degli effetti divenuti definitivi e «appare significativo .. che l'appello non sottoponga a critica i parametri di valutazione assunti ed i calcoli svolti dal CTU né deduca alcun errore in cui sarebbe incorso il tribunale nel terminare l'importo dell'equo canone legale e, per differenza, la somma spettante in restituzione al C. ; questa materia non è più agitata nella controversia innanzi a questa Corte».

2. I ricorrenti censurano la riassunta pronunzia denunciando, *in limine*, con il primo motivo «violazione o falsa applicazione di una norma di diritto e, specificamente, degli artt. 136 Cost. e 30, comma 3, della legge n. 87 del 1953», nella parte in cui i giudici *a quibus* hanno ritenuto la non riferibilità, alla presente vertenza, della sentenza n. 318 del 2002 della Corte costituzionale ed hanno affermato il diritto di controparte alla restituzione delle somme indicate nella stessa sentenza.

3. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.



Come si ricava dall'art. 136 Cost. e dall'art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87 le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito (Cass. 9 gennaio 2004 n. 113).

Ciò importa, pertanto, ancorché gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale, sopravvenuta in corso di causa, non possano essere dedotti per la prima volta con la memoria difensiva per il giudizio di cassazione, depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., atteso che in tale giudizio l'individuazione delle censure avviene attraverso i motivi contenuti nel ricorso e sulla base di questi (Cass., sez. un., 6 giugno 2003 n. 9069) che bene una sentenza - sopravvenuta - di illegittimità costituzionale può essere invocata nell'ambito di un giudizio pendente e anche, per la prima volta, eventualmente, in sede di legittimità (cfr. Cass. 10 luglio 2003 n. 10850; Cass. 23 novembre 2001 n. 14859; Cass. 25 luglio 2001 n. 10115; Cass. 7 giugno 2000 n. 7704), con l'unico limite costituito dalle situazioni giuridiche consolidate per essersi il rapporto esaurito in conseguenza della intervenuta formazione del giudicato (Cass. 23 ottobre 2002 n. 14969) ovvero per il decorso del termine

10



prescrizionale o di decadenza (Cass. 18 giugno 2002 n. 8761; Cass. 28 luglio 1997 n. 7057).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie:

- i primi giudici hanno ritenuta fondata la domanda di ripetizione, delle somme corrisposte oltre i massimi tabellari dall'affittuario C. ai concedenti G. e altri;

- i soccombenti hanno impugnato, con il proprio appello, tale statuizione chiedendo (come risulta dalla stessa intestazione della sentenza ora oggetto di ricorso) che «dato atto che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 9 e 62 l. n. 203 del 1982» e che «le parti avevano concordato il canone nelle somme esposte da controparte in ricorso di primo giudizio, in totale riforma della appellata sentenza, dichiarare che nessuna somma è dovuta dai ricorrenti a C.G., essendo il canone agrario libero e non determinato coattivamente» e, «conseguentemente, assolversi i conchiudenti da ogni avversa domanda»;

- è di palmare evidenza, pertanto, avendo i concedenti, attuali ricorrenti, impugnato la sentenza di secondo grado, proprio invocando gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sopravvenuta, che deve, decisamente, escludersi - contrariamente a quanto



assunto dalla sentenza in questa sede gravata - che il «rapporto controverso» fosse esaurito con conseguente sua insensibilità rispetto alla pronunzia della Corte costituzionale sopravvenuta.

Alla luce delle considerazioni svolte sopra, rettamente intese, in particolare, sono «esauriti», non - come si afferma nella sentenza ora impugnata e in sede di controricorso - i contratti che, per scadenza o per qualsiasi altra ragione non siano, al momento in cui sopravviene la pronunzia di illegittimità costituzionale, più produttivi di effetti, ma esclusivamente i «rapporti» rispetto ai quali una certa situazione giuridica si è consolidata per essersi il rapporto esaurito in conseguenza della intervenuta formazione del giudicato ovvero per il decorso del termine prescrizione o di decadenza.

Certo che nella specie ancorché il «contratto» di affitto *inter partes* fosse «cessato» da diversi anni il «rapporto» nascente da tale contratto non era - alla data del 10 luglio 2002 (in cui è stata pubblicata la sentenza n. 318 del 2002 della Corte costituzionale) - affatto «esaurito», pendendo - tra le parti - controversia per la ripetizione delle somme che il conduttore assumeva di avere corrisposto in più rispetto alla misura massima consentita di legge, è di



palmare evidenza l'errore di diritto compiuto dalla sentenza impugnata allorché ha escluso la riferibilità della pronunzia de qua alla presente controversia solo perché il contratto di affitto era, da anni cessato, essendo venuto a scadenza il 10 novembre 1997.

Se, infatti, come assolutamente pacifico, pur essendo «cessato» il contratto *inter partes* il 10 novembre 1997 la circostanza non precludeva all'ex affittuario di agire in giudizio per far valere diritti maturati in suo favore in costanza di quel contratto (in particolare per avere corrisposto a controparte il canone liberamente concordato, a suo avviso superiore a quello massimo di legge) deve - conseguentemente - affermarsi, come invocato dalla parte ora ricorrente, da un lato, che il rapporto non era affatto «esaurito», dall'altro, che il giudice di secondo grado non poteva - come ha fatto - astenersi dal verificare l'incidenza, sulla controversia pendente innanzi a sé, della sentenza n. 318 del 2002 della Corte costituzionale.

Sia la sentenza gravata, sia parte controricorrente, ancora, al fine di dimostrare la impossibilità, per il giudice d'appello, di verificare le conseguenze, sulla controversia in atto, della pronunzia della Corte costituzionale più volte richiamata, assumono che, comunque, sulla questione



specifica relativa al diritto alla restituzione dei canoni ultralegali si è formato il giudicato, atteso che la parte appellante non aveva sottoposto a critica i parametri di valutazione assunti e i calcoli svolti dal c.t.u. né aveva dedotto alcun errore in cui sarebbe incorso il tribunale nel determinare l'importo dell'equo canone legale e, per differenza, la somma spettante in restituzione all'ex conduttore, limitandosi gli appellanti a sottolineare che il canone tra le parti era stato concordato tra le parti.

Al pari del precedente l'assunto non coglie in alcun modo nel segno.

Come evidenziato sopra la sentenza dei primi giudici, nel rispetto dei termini di legge, è stata oggetto di rituale impugnazione innanzi alla corte di appello di Torino, sezione specializzata agraria, da parte dei soccombenti.

Pacifico quanto sopra e pacifico - come già posto in evidenza - che con il loro gravame gli appellanti avevano eccepito che per effetto della sentenza sopravvenuta della Corte costituzionale il canone agrario era libero e non determinato coattivamente per cui avendo l'affittuario corrisposto le somme liberamente concordate tra le parti non aveva titolo alla restituzione di alcuna somma, è di palmare



evidenza che nessun «giudicato» si è mai formato, sul «diritto» del C. a ripetere le somme assertivamente corrisposte in misura eccedente quella legale.

Specie tenuto presente che, comunque, era onere del giudice di secondo grado, anche d'ufficio, una volta escluso che la sentenza di primo grado era passata in cosa giudicata e deducendo gli appellanti la infondatezza della pretesa avversaria, verificare se nell'ordinamento sussistevano, o meno, le norme invocate dal C. e di cui occorreva fare applicazione al fine di pronunciare sulla domanda di restituzione (cioè l'esistenza di una norma che fissasse in modo inderogabile i limiti massimi del canone equo).

4. Assume parte controricorrente, da ultimo, che deve escludersi che per effetto della pronuncia n. 318 del 2002 della Corte costituzionale sia venuto meno il regime dell'equo canone e possa, pertanto, rigettarsi la domanda proposta nei confronti degli ex concedenti, atteso, nell'ordine che:

- il sistema dell'equo canone è tutt'altro che smantellato, per effetto della sentenza in questione, e dovrà necessariamente intervenire a breve il legislatore per sostituire al criterio del reddito



dominicale di cui al d. l. 4 aprile 1939, n. 589 un diverso criterio e le norme dichiarate illegittime dalla corte costituzionale sopravvivono per i contratti stipulati in epoca precedente alla revisione del catasto dei terreni e cioè prima del 1° gennaio 1988, quale è quello per cui è controversia;

- per effetto della dichiarata incostituzionalità dell'art. 9 della legge n. 203 del 1982, deve trovare applicazione l'art. 3 della l. 12 giugno 1962 n. 567 e a tale fine esso concludente aveva provveduto a richiedere la convocazione della competente Commissione tecnica provinciale affinché venissero determinate le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee;

- l'effetto della sentenza della Corte costituzionale non può comunque essere quello di ritenere caducato l'istituto dell'equo canone, sul quale da diversi decenni si basa la legislazione agraria, atteso che ad una simile interpretazione ostano gli artt. 35, 36 e 44 Cost.

5. Alla luce delle considerazioni che seguono nessuno dei rilievi sopra riassunti coglie nel segno e il primo motivo del ricorso principale deve, di conseguenza, essere accolto, anche nella parte in cui denuncia che in applicazione della sentenza n. 318 del



2002 della Corte costituzionale la domanda di ripetizione spiegata dalla controparte deve essere rigettata.

5. 1. Giusta un primo, più risalente indirizzo, nelle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme di legge è il dispositivo che contiene la statuizione precettiva avente valore di accertamento costitutivo con efficacia *erga omnes* ed avente quindi rilevanza legislativa.

Poiché è dunque il dispositivo, quale risulta dalla sua formulazione e quale è pubblicato nelle forme stabilite per le leggi, che incide sul sistema legislativo, la portata dell'accertamento costitutivo va determinata con riferimento soltanto ad esso e non anche alla motivazione (Cass. 9 luglio 1974 n. 2022).

Diversamente, nella giurisprudenza più recente, si è andato consolidando l'assunto secondo cui anche per le sentenze della Corte costituzionale non può prescindersi di porre in correlazione il dispositivo e la motivazione della sentenza (Cfr., ad esempio, Cass. 28 agosto 2000 n. 11212; Cass. 30 agosto 1996 n. 7983).

Quanto precede, peraltro, non esclude che sia necessario riferirsi non solo al dispositivo ma anche alla motivazione, esclusivamente nei ~~4~~ casi nei quali solo quest'ultima consenta di determinare con



precisione, al fine di individuare l'oggetto della pronuncia, quali disposizioni debbano ritenersi caducate (cfr. Cass. 11 marzo 1995 n. 2847).

Pacifico quanto sopra non può non evidenziarsi che nella specie non sussistono dubbi (o incertezze) di sorta, quanto alle disposizioni caducate, risultando queste in termini non equivoci dal dispositivo della più volte ricordata sentenza n. 138 del 2002 della Corte costituzionale («la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale degli art. 9 e 62 l. 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari)»).

Contemporaneamente, non può tacersi, contrariamente a quanto si invoca da parte di certa dottrina, che nella specie, in realtà, dalla stessa motivazione della sentenza n. 318 del 2002, si ricava la impossibilità di leggere questa nel senso che per effetto della stessa sia stato rimesso all'interprete (e, quindi, al giudice) di determinare un nuovo meccanismo di determinazione dell'equo canone.

Se infatti, la più volte ricordata pronuncia n. 318, dopo avere premesso (nella parte motiva) che «il meccanismo di determinazione del canone di equo affitto di cui agli art. 9 e 62 l. n. 203 del 1982, basato sul reddito dominicale risultante dal catasto terreni del 1939, rivalutato in base a meri coefficienti di



moltiplicazione, risulta privo ormai di qualsiasi razionale giustificazione ...», ha affermato (sempre nella parte motiva) che «esula, evidentemente, dai poteri di questa Corte la scelta di un diverso criterio di calcolo del canone di equo affitto, in quanto riservata per sua natura alla discrezionalità del legislatore», ciò non può che significare che si è a fronte a un potere di scelta riservato, in via esclusiva, al legislatore e non surrogabile da parte del giudice.

Deve concludersi, pertanto, che per effetto della sentenza n. 318 del 2002, sono divenute prive di effetti le tabelle per i canoni di equo affitto come disciplinate dall'art. 9, l. 3 maggio 1982, n. 203, e dalle norme da questo richiamate senza che possa introdursi, al riguardo, alcuna distinzione, come suggerisce la difesa del controricorrente, tra contratti stipulati prima del 1988 e contratti intervenuti successivamente.

Una simile «limitazione», degli effetti della dichiarata incostituzionalità delle disposizioni sopra richiamate non è riscontrabile né nel dispositivo né nella motivazione della sentenza n. 318 del 2002.

In quest'ultima, infatti, non si menziona mai il momento in cui un certo contratto è stato «concluso» -



per farne derivare come si assume in controricorso particolari effetti - ma solo il criterio adottato dal legislatore per la quantificazione del canone equo massimo.

Atteso, inoltre, che per legge il canone equo massimo prescinde dall'epoca in cui il contratto è stato concluso è di palmare evidenza l'irrilevanza della circostanza invocata dalla difesa della parte controricorrente, al fine di invocare la perdurante operatività degli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203 ai soli contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1988.

Deriva dalle considerazioni che precedono che per l'immediato, salvo un eventuale nuovo intervento del legislatore (cui fa riferimento anche la difesa di parte controricorrente ma la cui assenza non può giustificare una «non decisione» da parte dei giudici, in attesa della promulgazione di nuove disposizioni normative) che non esistendo più livelli massimi di equità stabiliti dalla dette tabelle non ha alcun fondamento la domanda formulata [come nel caso ora in esame] dal conduttore ai sensi dell'art. 28 della l. 11 febbraio 1971, n. 11 e diretta alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza ai menzionati livelli, in forza di accordi liberamente intervenuti tra le

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal crossbar and a small flourish at the bottom.



parti, anche senza l'assistenza della delle rispettive organizzazioni professionali agricole.

Le conclusioni sopra raggiunte, del resto, trovano ulteriore conferma nella recente pronunzia 28 ottobre 2004, n. 315 della Corte costituzionale che in motivazione, al punto 3.2., ha evidenziato: "a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, il regime di equo canone dei fondi rustici è venuto meno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro ungarico, cui appunto continua ad applicarsi l'art. 14 della stessa legge. Dal che deriva, dunque, una ingiustificata dipartimento di trattamento dei proprietari dei fondi rustici situati in quei territori (e che, per l'effetto, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, secondo e terzo periodo, della l. 3 maggio 1982, n. 203)", con ciò dimostrando - ulteriormente - in termini non equivoci né dubbi che, al momento, non esiste più un regime di equo canone, per i fondi rustici.

5. 2. Deve escludersi, ancora, contrariamente a quanto invoca parte ora controricorrente e pure autorevole dottrina, che per effetto della pronunzia n. 318 del 2002 della Corte costituzionale debba farsi



applicazione della disciplina contenuta nella l. 12 giugno 1962 n. 567.

Ciò sulla base delle seguenti considerazioni.

5. 2. 1. L'art. 58, comma 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203 - non colpito dalla pronuncia di incostituzionalità - espressamente ha abrogato tutte «le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge».

Detta la legge n. 203 del 1982 una puntuale determinazione dei criteri cui parametrare le tabelle per i canoni equi è di palmare evidenza che la legge n. 567 del 1962, nella parte *de qua* (commi 2 e ss. dell'art. 1) è stata abrogata e non può, quindi, presumersene una reviviscenza per effetto della sola abrogazione degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982 (e non anche dell'art. 58 comma 2).

5. 2. 2. Anche a prescindere da quanto precede, come ammette la stessa parte ora controricorrente in tanto può farsi applicazione della disciplina contenuta nella legge n. 567 del 1962 in quanto, intervengano «atti amministrativi».

Atteso, per contro, che la Corte costituzionale (che ove l'avesse ritenuto avrebbe indicato espressamente, come fatto in molteplici altre occasioni, la reviviscenza della ricordata legge n. 567



del 1962) ha espressamente affermato che solo al legislatore compete ~~il~~ il potere di fissare i criteri per la determinazione dei canoni di equo affitto, è di palmare evidenza, anche sotto tale profilo, la assoluta non pertinenza al fine del decidere, della deduzione in esame.

5. 3. Privo di qualsiasi fondamento, ancora, al fine di pervenire a una diversa soluzione della controversia è il richiamo, contenuto in controricorso, agli articoli 35, 36 e 44 Cost.

Sotto diversi, concorrenti profili.

5. 3. 1. Come osservato sopra gli artt. 9 e 62 della l. n. 203 del 1982, che fissavano i limiti massimi del canone equo per i contratti di affitto sono stati dichiarati - espressamente - costituzionalmente illegittimi da una sentenza della Corte costituzionale e da questa derivano, come evidenziato sopra, le conseguenze dinanzi indicate sulla possibilità, per le parti, di determinare il canone liberamente.

Certo quanto sopra è palese che le osservazioni svolte dal controricorrente, allorché assume che per tale via sono violati diversi precetti costituzionali si risolvono, in buona sostanza, in una denuncia di illegittimità costituzionale della sentenza della Corte costituzionale, palesemente e manifestamente



inammissibile, non essendo - come noto - suscettibili di alcun sindacato le sentenze di quella Corte.

5. 3. 2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva che non risponde affatto al vero - contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si assume da parte di controricorrente - che esiste una principio costituzionale che tuteli l'esistenza di disposizioni che fissino, in tema di contratti di affitto agrario, un canone equo non derogabile dalle parti.

Non solo una tale tutela costituzionale delle norme sull'equo canone non risulta in alcun modo (e già in altra occasione la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa al riguardo) ma la deduzione di parte controricorrente è contraddetta, espressamente, dalle norme vigenti (della cui legittimità costituzionale non si è mai dubitato).

Se, in particolare, a norma dell'art. 23, comma 3, l. 11 febbraio 1971, n. 11 «sono validi tra le parti, anche in deroga delle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole ...» e se - come non si è mai dubitato né in dottrina né presso una



giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - con detti accordi è possibile prevedere un canone diverso (e maggiore) di quello fissato per legge è di palmare evidenza che il principio invocato dalla controricorrente, circa la costituzionalizzazione dell'istituto dell'equo canone, nel senso che questo non può «superare» una certa soglia predeterminata dalla legge, non sussiste.

5. 3. 3. Da ultimo, per completezza di esposizione, quanto alla invocata parificazione dell'affittuario coltivatore diretto al lavoratore non può tacersi che per quanto «ampia» possa essere la nozione di «lavoratore» richiamata in particolare dall'art. 36 Cost. deve escludersi - decisamente - che la tutela della disposizione de qua possa invocarsi dagli affittuari coltivatori diretti.

E' sufficiente, al riguardo, considerare che il codice civile, al titolo secondo del quinto libro, in tema di «lavoro nell'impresa», alla prima sezione (del capo primo) dedicata espressamente all'«imprenditore», precisa - espressamente - all'art. 2083 c.c. che «sono piccoli imprenditori», tra gli altri, «i coltivatori diretti del fondo».

La circostanza, ex se, pare più che sufficiente a escludere - a giudizio di questa Corte - che gli



affittuari coltivatori diretti possano invocare la tutela dettata dal ricordato art. 36 cost. e, in particolare «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del [loro] lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a [loro] e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

Specie considerato che nei contratti di affitto il concedente il fondo rustico (diversamente da quanto si verificava negli ora non più esistenti contratti associativi agrari) non si pone come «datore» di lavoro, o come soggetto che si appropria dei risultati dall'attività lavorativa manuale prestata dall'affittuario «lavoratore», ma è, unicamente, il proprietario di uno degli elementi dell'azienda di cui l'affittuario «imprenditore agricolo» (a norma del precetto di cui all'art. 2135 c.c.) si avvale per l'esercizio della sua impresa.

Quanto precede è talmente incontroverso che la giurisprudenza più recente di questa Corte regolatrice è fermissima nel ritenere che se tutte le controversie, in materia di contratti agrari sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie e assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, ciò non può che significare che solo le norme «processuali» contenute negli artt. 409 e ss.



c.p.c. sono riferibili alle controversie in materia di contratti agrari e non certamente quelle «sostanziali».

Non può, in particolare - ha affermato in molteplici occasioni questa Corte regolatrice - con riferimento ai contratti di affitto a conduttore coltivatore diretto e con riguardo ai crediti *hinc inde* nascenti da questi (e, in particolare con riferimento alle controversie aventi a oggetto la ripetizione di somme corrisposte in eccedenza rispetto alla misura dell'equo canone) trovare applicazione l'art. 429, comma 3, c.p.c. in tema di interessi e rivalutazione, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, dei crediti di lavoro (in termini, cfr., ad esempio, Cass. 27 novembre 2001 n. 15033, nonché Cass. 6 novembre 2001 n. 13687 e Cass. 30 luglio 2002 n. 11259 che hanno, espressamente e motivatamente disatteso il precedente, contrario indirizzo).

6. Concludendo sul punto deve affermarsi, come già anticipato, il principio diritto secondo cui per effetto della sentenza n. 318 del 2002, sono divenute prive di effetti sia le tabelle per i canoni di equo affitto come disciplinate dall'art. 9, l. 3 maggio 1982, n. 203, e dalle norme da questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti - in forza dell'art. 62,



della stessa legge n. 203 del 1982 - a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, con la conseguenza che non esistendo più livelli massimi di equità stabiliti dalla dette tabelle non ha alcun fondamento la domanda formulata dal conduttore ai sensi dell'art. 28 della l. 11 febbraio 1971, n. 11 e diretta alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza ai menzionati livelli, in forza di accordi liberamente intervenuti tra le parti, anche senza l'assistenza ~~della~~ delle rispettive organizzazioni professionali agricole.

Non essendosi attenuto il giudice a quo ai riferiti principi, il primo motivo del ricorso principale merita accoglimento, con assorbimento dei restanti motivi e cassazione della sentenza impugnata.

Atteso, peraltro, che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa - a norma dell'art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c. - può essere decisa nel merito, con riforma della sentenza del primo giudice e rigetto della domanda proposta da C.G. contro G.G., G.R. e V.F. con ricorso 13 novembre 2000.

Tenuto presente l'esito del giudizio e che la controversia è stata decisa sulla base della sentenza della Corte costituzionale intervenuta solo successivamente alla pronuncia della sentenza di primo



grado, sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio compreso quelle di questo giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da **C.G.** contro **G.G.**, **G.R.** e **V.F.** con ricorso 13 novembre 2000;

compensa le spese di lite dell'intero giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 8 novembre 2004.

Il Consigliere relatore est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi **17 DIC 2004**

IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista